

412.106.16

**Ordinanza del Consiglio dello IUFFP
concernente gli emolumenti dell'Istituto universitario
federale per la formazione professionale
(Ordinanza degli emolumenti IUFFP)¹**

del 17 febbraio 2011 (Stato 1° agosto 2019)

Approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2011

*Il Consiglio dell'istituto universitario federale per la formazione professionale
(Consiglio dello IUFFP),*

visto l'articolo 33 capoverso 3 dell'ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005²,
*ordina:*³

Art. 1 Principio e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza⁴ stabilisce gli emolumenti percepiti dall'Istituto universitario federale per la formazione professionale per le sue offerte di formazione e altri servizi.

² Non rientrano sotto la presente ordinanza le prestazioni commerciali di cui all'articolo 48a della legge del 13 dicembre 2002⁵ sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁶ sugli emolumenti.

Art. 37 Cicli di formazione: tassa d'iscrizione

¹ La tassa d'iscrizione per i cicli di formazione ammonta a 200 franchi.

RU **2011** 3255

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dello IUFFP del 17 mag. 2017, approvata dal CF il 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU **2017** 3639).

² RS **412.106.1**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, approvata dal CF il 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2063).

⁴ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del Consiglio dello IUFFP del 17 mag. 2017, approvata dal CF il 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU **2017** 3639). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵ RS **412.10**

⁶ RS **172.041.1**

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dello IUFFP del 17 mag. 2017, approvata dal CF il 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU **2017** 3639).

² La tassa d'iscrizione è dovuta anche in caso di disdetta, mancato inizio o interruzione del ciclo di formazione e non è rimborsabile.

Art. 3a⁸ Cicli di formazione: emolumenti semestrali ed emolumenti per il materiale

¹ Gli emolumenti semestrali per i cicli di formazione ammontano a:

- a. per cicli di studio con diploma della durata di:
 1. due anni: 660 franchi,
 2. tre anni: 450 franchi;
- b. per cicli di studio con certificato della durata di:
 1. un anno: 280 franchi,
 2. due anni: 210 franchi.

² In caso di prolungamento della durata degli studi, per i semestri supplementari sono riscossi gli emolumenti previsti per la durata più lunga degli studi secondo il capoverso 1.

³ L'emolumento semestrale per i cicli di studio bachelor e master ammonta a 800 franchi ciascuno.⁹

⁴ In aggiunta all'emolumento semestrale sono riscossi 50 franchi al semestre per il materiale.

⁵ In caso di disdetta fino a due settimane prima dell'inizio del corso gli emolumenti semestrali e gli emolumenti per il materiale già pagati sono rimborsati.

⁶ In caso di disdetta posteriore, mancato inizio o interruzione del ciclo di studio gli emolumenti semestrali e gli emolumenti per il materiale sono dovuti o non sono rimborsati.

Art. 3b¹⁰ Cicli di formazione: emolumenti per prestazioni supplementari

Per le prestazioni supplementari sono prelevati i seguenti emolumenti:

- a. attività di esaminatore durante la lezione di prova determinante per il conseguimento del titolo di studio: 150 franchi;
- b. attività di esaminatore per il lavoro di diploma: 150 franchi;
- c.¹¹ attività di esaminatore per la tesi di bachelor o di master e la relativa difesa: 200 franchi.

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dello IUFFP del 17 mag. 2017, approvata dal CF il 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU **2017** 3639).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, approvata dal CF il 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2063).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dello IUFFP del 17 mag. 2017, approvata dal CF il 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU **2017** 3639).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, approvata dal CF il 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2063).

Art. 4 Procedura di computo

¹ Per la procedura di computo di competenze acquisite al di fuori dei cicli di formazione regolamentari (procedura VAE) è percepito un emolumento.

² Nell'ambito dei cicli di studio con diploma e dei cicli di studio con certificato, l'emolumento ammonta a 30 franchi per ogni punto ECTS computato.

Art. 5 Formazioni continue e altre offerte di formazione

¹ Gli emolumenti per le formazioni continue e per le altre offerte di formazione sono calcolati sulla base della contabilità analitica.

² L'emolumento per i corsi di formazione continua e per le altre offerte di formazione destinate ai responsabili della formazione professionale ammonta al massimo a 400 franchi per mezza giornata di formazione.

³ L'emolumento per i cicli di formazione continua varia da 400 a 1000 franchi per ogni punto ECTS che può essere acquisito nell'ambito del ciclo di formazione.

⁴ Non sono riscossi emolumenti per le offerte di formazione continua proposte dalla Confederazione, dai Cantoni o dalle organizzazioni del mondo del lavoro, nonché per le altre offerte di formazione importanti per la gestione della formazione professionale o che sono assolve in vista dell'esercizio di un'attività di pubblico interesse. Si tratta nella fattispecie di:

- a. offerte per la formazione di periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale (art. 47 LFPr¹²);
- b. formazioni continue per l'attuazione di riforme della formazione professionale.

Art. 6 Servizi

¹ Gli emolumenti per i servizi sono stabiliti in funzione del tempo richiesto.

² La tariffa oraria varia da 100 a 300 franchi a seconda delle conoscenze specifiche del personale incaricato.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

Il Regolamento degli emolumenti IUFFP del 22 settembre 2006¹³ è abrogato.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.

¹² RS 412.10

¹³ [RU 2006 5697]

